

CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO E DELLE BACHECHE COMUNALI

Approvato con deliberazione G.C. n.64 del 22.02.2006

CAPO I **ALBO PRETORIO**

ART. 1

La gestione e la vigilanza dell'Albo Pretorio è attribuita alla esclusiva competenza della U.O Segreteria – Ufficio Messi, nonchè all'U.O. Demografici solo per gli atti di propria istituzione inerenti lo Stato Civile.

Chiunque asporta e/o manomette gli atti è punito ai sensi di Legge.

ART. 2

L'Albo Pretorio è diviso in due parti :

Parte Prima:

collocata presso la Sede Municipale di Via del Colle 8/10 – piano terra – atrio d'ingresso e corridoio laterale, suddiviso in due settori:

Settore I - Corridoio Laterale (Verso ascensore) suddiviso in 4/5 categorie:

- Cat. I - Superiore sinistro: Elettorale – Leva – Messi
- Cat. II - Superiore destro: Avvisi Enti diversi
- Cat. III - Inferiore sinistro: Avvisi Sede
- Cat. IV - Inferiore destro: Bandi di concorso
- Cat. V - Serie di mollettoni per:
 - Concessioni Edilizie
 - Ordinanze
 - Delibere / Determine

Settore II - Atrio ingresso:

Composto da bacheca formato “libro” per affissione manifesti genere vario.

Parte Seconda:

collocata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi n. 23 - piano terra – atrio d'ingresso per la pubblicazione di atti relativi allo Stato Civile, di competenza dell'U.O. Demografici.

Inoltre, sempre presso la Sede Municipale di Via Garibaldi n. 23 - piano terra – atrio d'ingresso, si dispone - a puro titolo divulgativo e al solo al fine di agevolare l'utenza per la presa visione degli atti - l'affissione di copia delle delibere e delle determine pubblicate - ai sensi di legge - all'Albo Pretorio della Sede Municipale di Via del Colle 8/10.

ART. 3

I soggetti che richiedono la pubblicazione di atti all'Albo Pretorio, dovranno indicare espressamente la motivazione e/o i riferimenti di Legge per tale richiesta.

ART. 4

Le richieste di pubblicazioni devono pervenire all'Ufficio Messi di norma con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di pubblicazione.

Il conteggio dei giorni verrà eseguito ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile.

Le copie degli atti presentati per la pubblicazione dovranno essere in duplice copia – una di esse verrà restituita al richiedente l'altra rimane agli atti dell'Ente.

ART. 5

L'orario di pubblicazione è pari a quello dell'orario di apertura al pubblico.

ART. 6

L'avvenuta assicurazione dell'affissione sarà attestata mediante l'apposizione di un timbro recante il periodo di avvenuta pubblicazione e la data di ritiro dell'atto dall'Albo.

Tale dichiarazione potrà essere effettuata anche sull'elenco degli atti trasmessi all'Ente.

ART. 7

Sono istituiti presso l'Ufficio Messi i registri per la registrazione degli atti da pubblicare, ove sono indicate le generalità del richiedente, la natura dell'atto ed il periodo di pubblicazione.

I registri sono divisi in due categorie:

- Registro per la pubblicazione degli atti da parte dell'Amministrazione Comunale Sede;
- Registro per la pubblicazione degli atti da parte di Enti diversi.

CAPO II **BACHECHE COMUNALI**

ART. 8

Sul territorio Comunale sono ubicate n. 13 Bacheche Comunali dislocate nei seguenti punti:

- Via Tagliamento (all'altezza del civico n. 66-68)
- Picaron (Via Pittiani all'altezza del civico n. 16-14)
- Via Zardini (Piazzetta)
- Via Trento Trieste (fermata autobus – Ospedale)
- Via Trento Trieste (all'altezza civico n. 163)
- Via Patriarca (Incrocio con Via G. Cadorna e Monte Grappa)
- Via Udine (all'altezza del civico n. 2)
- Via Soprapaludo (parcheggio Bar da Rosine)

- Via Osoppo (incrocio con via Dai Spissui)
- Via Sopracastello (all'altezza civico n. 33)
- Località Cimano (Piazza Sis di Maj - fermata autobus)
- Località Aonedis (all'altezza del civico n. 79-85)
- Villanova (Via Nazionale - Incrocio semaforo)

ART. 9

Nelle bacheche vengono affissi soltanto avvisi dell'Amministrazione Comunale.
L'avviso deve essere di formato max. A4 e contenere le seguenti indicazioni:

- Ufficio che ha redatto l'atto
- Oggetto
- Data scadenza all'occorrenza
- Informazioni (Referente con recapito telefonico - orario ufficio)

ART. 10

E' vietata l'affissione di qualsiasi manifesto all'esterno delle bacheche.

ART. 11

Per quanto non espressamente sopra previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni di Legge.